

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Giuseppe Magarelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R. G. n. *omissis*

CLIENTE	TRA	
	E	Attore
SOCIETA' FINANZIARIA	E	Convenuta
• SOCIETA' SRL		Convenuta

OGGETTO: RICHIESTA SOMME.

CONCLUSIONI DELLE PARTI (L. 69/2009)

All'udienza del 17.03.2017 parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi e verbali di udienza.

MOTIVAZIONE

L'attore ha motivato la sua richiesta di rimborso degli oneri anticipati in relazione alla quota non maturata per aver anticipatamente sciolto il contratto di finanziamento stipulato in data 16.09.2009 con la convenuta SOCIETA' FINANZIARIA.

A fondamento della richiesta, l'attore, richiama l'art 125 sexies T.U.B. che nella sua lettura legittimerebbe la richiesta attorea.

Va rilevato, però, che il richiamato art 125 sexies TUB è stato introdotto con D. Lgs 141/2010 e che per il principio "*tempus regit actum*" spiega la sua efficacia per il futuro senza retroagire per il passato.

La specificità e particolarità della richiesta attorea e dei calcoli di rimborso non può che riferirsi proprio al nuovo testo, non consentendo una lettura diversa che possa trovare soluzione in disposizioni vigenti al momento del contratto.

Si compensano le spese attesa la particolarità del caso e la difformità delle pronunce.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciandosi sulla domanda così provvede:
Rigetta la domanda;
Nulla per le spese. .

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS